

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta  
Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina  
Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione  
Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'8 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con nota del 23 gennaio u.s. il cliente, in qualità di titolare di una carta di credito, chiedeva alla società emittente l'"*immediata restituzione*" di € 1.793,96, addebitati sul proprio c/c in data 21.1.2010 con valuta 13.1.2010. In particolare, il carattere indebito del prelievo, posto in essere "*senza alcun preavviso e senza ... delega*", veniva confermato dall'estratto conto dell'1.12.2009 che evidenziava un unico debito "*di euro 206,81*" per l'utilizzo della carta di credito nel mese di ottobre. Il successivo 27.1.2010 il debitore rendeva edotta la società emittente della carta di credito di aver saldato il debito di € 206,81 con bonifico del 25.1.2010.

A fronte di quanto segnalato dal titolare della carta di credito - che il 26.1.2010 aveva chiesto lo storno dell'addebito alla banca domiciliataria - l'intermediario con nota del 2 febbraio 2010 comunicava che "*la banca ... incaricata al pagamento degli estratti conto*" aveva respinto la richiesta di addebito e che, conseguentemente, l'utilizzo della carta di credito era stata "*momentaneamente sospeso*". Nel contempo, veniva formulato il preavviso di iscrizione "*ai sensi dell'art. 4.7. del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie*".

Con raccomandata del 17.2.2010 il cliente contestava "*integralmente il contenuto*" dell' e/c dell'1.2.2010, "*ad eccezione dell'unico importo di euro 127,00 data 22.1.2010 ... relativo alla transazione effettuata, in quanto riporta cifre assolutamente inesistenti e non*



*suffragate da alcun corrispettivo di spesa*”, incluse quelle di *“addebito di insoluto”*. Nella stessa sede veniva formulata riserva di agire per il risarcimento dei danni derivanti dall’*“arbitraria sospensione dell’utilizzo ... della carta di credito”* e dalle *“minacce dell’inserimento sui sistemi di informazioni creditizie”*.

Il 9 marzo u.s. il ricorrente ha inviato alla Società *“formale disdetta del contratto ritenendo venuto meno il rapporto di fiducia”*.

In sede di ricorso l’interessato, riassumendo i tratti essenziali della vicenda in contestazione, ha esposto:

- di aver subito, in data 21.1.2010 con valuta 13.1.2010, il prelievo dal proprio c/c, *“senza alcun avviso e senza ... delega”* di € 1.793,96 da parte della società emittente la carta di credito;
- di aver richiesto il 26.1.2010, alla banca presso la quale è correntista, lo storno dell’*“errato addebito bancario di € 1.793,96”* provvedendo *“a bonificare l’importo dovuto di € 206,81 relativo a transazione effettuata il 30.10.2009”*;
- di aver ricevuto, il 2.2.2010, e/c con *“l’importo contestato di € 1.793,86, ancora non suffragato da alcun corrispettivo di spesa più spese per addebito insoluto pari a € 10,33”*.

Conclusivamente il ricorrente ha chiesto che l’ABF condannasse l’intermediario:

- all’*“eliminazione”* della *“somma illegittimamente richiesta”* di € 1.793,96;
- al *“risarcimento danni per l’arbitraria sospensione dell’utilizzo della carta”*;
- al *“rimborso spese per addebito insoluto pari a € 10,33”*.

La parte resistente ha precisato che *“le condizioni economiche della carta di credito”* rilasciata al ricorrente *“consentivano”* che l’addebito in c/c delle spese effettuate avvenisse il mese successivo a quello di invio dell’e/c, precisamente con valuta di 40 giorni successiva rispetto al periodo di effettuazione delle transazioni rendicontate.

L’intermediario ha chiarito che, stante la regolarità dei pagamenti dovuti fino a tutto dicembre 2004, tramite *“addebiti automatici in c/c”*, *“l’importo di € 988,98 relativo al mese di gennaio 2005 ... non veniva pagato alla data del 12.3.2005”*, come comprovato dalla *“ricostruzione contabile dell’estratto conto di aprile 2005”*. Lo stesso dicasi per l’estratto conto di maggio 2005. Il mancato pagamento è stato determinato da problemi nell’*“allineamento”* dei RID conseguenti alla modifica delle coordinate del conto di addebito *“nel frattempo”* richiesta dal ricorrente.

Nell’estratto conto relativo a maggio 2005 il *“saldo totale”* ammontava ad € 4.308,74. Solo il 13.5.2005 veniva addebitata sul nuovo c/c la somma di € 2.721,59 così saldando il debito relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, con un residuo debito per aprile 2005, da addebitarsi quindi a giugno 2005, di € 1.587,15.

Ignaro della risoluzione del problema tecnico, il cliente saldava il debito complessivo evidenziato dall’estratto conto di marzo 2005, ossia € 2.525,43 (relativo ai saldi di gennaio e febbraio) con bonifico del 9.5.2005. A partire da quella data la Società, di iniziativa, provvedeva a *“compensare”* il credito così generatosi in favore dell’ utilizzatore con i saldi debitori mensili di aprile (€ 1.587,15), di maggio (€ 620,86) e, in parte (per € 317,42), di giugno (€ 1.969,04). Nonostante l’e/c datato 2.6.2005 desse conto dell’avvenuta estinzione dei saldi pregressi, il 6.6.2005 la Società resistente decideva di restituire al cliente € 2.525,43 (con valuta pari a quella di addebito) e di avanzare nuovamente la pretesa creditoria per i saldi oggetto di *“compensazione”*.

*“A complicare la situazione, il 12.7.2005 passava l’addebito di € 196,16 ... corrispondente a quanto dovuto per il mese di marzo 2005”* e che, nonostante rappresentasse *“un pagamento duplicato”* in quanto già ricompreso nell’*“estratto conto di aprile 2005 ... non veniva comunque mai stornato”*.



Del debito in questione il cliente, fino al mese di gennaio 2010, non aveva più notizia a causa di *“un’anomalia tecnica del sistema gestionale verificatosi nell’ottobre 2005”* in ragione della quale gli estratti conto successivi a tale periodo non indicavano più le somme dovute. *“Solo in occasione del cambio della piattaforma informatica, nel gennaio 2010 il sistema applicativo riusciva a recuperare lo storico delle movimentazioni contabili pregresse, che in data non risultavano ancora onorate”*. *“Al gennaio 2010 si procedeva ad inviare alla banca domiciliataria il flusso di addebito di € 1.793,96 anziché di soli € 206,81 (relativi alla transazione riconducibile a novembre 2009) dunque comprensivo”* dell’importo delle spese effettuate ad aprile 2005. *“Tale addebito veniva stornato dalla banca domiciliataria a fronte della richiesta”* del correntista che comunque provvedeva, il 27.1.2010 a pagare tramite bonifico l’importo di € 206,81, *“quale unico debito riconosciuto”*.

La Società ha riconosciuto la propria *“indubbia responsabilità per quanto accaduto, sotto il profilo tecnologico”*. Ciò posto, per quanto attiene alle richieste formulate in sede di ricorso, la parte resistente si è impegnata *“a rettificare immediatamente la segnalazione effettuata presso la CRIF ed ha restituire l’uso della carta”* al titolare; nel contempo ha chiesto all’ABF *“nel respingere il ricorso ..., di indicare una soluzione amichevole alle parti che venga incontro alle esigenze della Società di recuperare le somme impagate e allo stesso [ricorrente] di non dover corrispondere tutta e subito una somma comunque significativa alla quale vanno aggiunti gli altri importi di cui sopra non ancora addebitati”*.

## DIRITTO

Le domande sono fondate.

L’intermediario ha ammesso la propria *“indubbia responsabilità per quanto accaduto”*. E l’accaduto sostanziava anzitutto una pluralità di fatti concludenti nel senso della sopravvenuta estinzione del debito del cliente, almeno per remissione ai sensi dell’art. 1236 c.c. (fatto estintivo diverso dall’adempimento, della cui volontà di avalimento degli effetti il Collegio ritiene che vi sia manifestazione se non altro nelle conclusioni rassegnate dal ricorrente, e che, del resto, non richiede l’impiego di formule sacramentali da parte del creditore: Cass. n. 460/2009; Id. n. 16125/2006), onde l’intermediario non ha oltremodo ragione di pretendere attualmente il pagamento dell’importo di € 1.793,96 dopo che il relativo credito, pur maturato a far data da aprile 2005, è risultato estinto.

Per conseguenza di quanto sopra, è indebita anche la pretesa del pagamento ulteriore di € 10,33 *“per addebito insoluto”*, essendo l’*“insoluto”* de quo invero mancante.

L’incontrovertita responsabilità dell’intermediario, infine, è invocata a fondamento della domanda di risarcimento del danno da parte del cliente. Tuttavia, la domanda di quest’ultimo non si estende - in ciò rilevando il Collegio un limite non altrimenti superabile - che ai *“danni per l’arbitraria sospensione dell’utilizzo della carta di credito”*. Trattasi di fatto, questo della sospensione, non risalente oltre il 2 febbraio 2010, quando una comunicazione in tal senso era pervenuta dall’intermediario, né suscettibile di effetti oltre il successivo 9 marzo, quando il cliente ha inviato *“formale disdetta del contratto”*, così rivelando il sopravvenuto disinteresse all’utilizzazione del servizio.

Pertanto, il danno in questione - che si è sostanziato nell’indisponibilità della carta di credito per un periodo di poco superiore al mese, unità temporale di contabilizzazione tra le parti - deve essere determinato, sulla base degli elementi costituiti dai limiti massimo di utilizzazione del servizio di pagamento, nonché dall’andamento economico del rapporto in cui l’addebito al cliente avveniva con postergazione di 40 giorni rispetto alla transazione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal medesimo operata mediante carta di credito, come l'equivalente di una disponibilità finanziaria di importo non superiore alla spesa media dell'ultimo periodo contabilizzato, e così in ultimo liquidato equitativamente in € 150,00.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara estinto il credito dell'intermediario pari a euro 1.793,96 di cui in motivazione; dichiara, per l'effetto, l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo "per addebito insoluto" di € 10,33; dichiara l'intermediario tenuto a risarcire il danno nella misura di euro 150.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI